

# **Comune di Montegrosso d'Asti**

**Provincia di Asti**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 27/12/2018

## INDICE

| Art. | RUBRICA                                         | Art. | RUBRICA                                        |
|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1    | Oggetto del regolamento.                        | 8    | Versamento e riscossione coattiva.             |
| 2    | Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno. | 9    | Obblighi dei gestori delle strutture ricettive |
| 3    | Determinazione della misura dell'imposta.       | 10   | Pubblicità del regolamento e degli atti.       |
| 4    | Destinazione del gettito.                       | 11   | Rinvio dinamico.                               |
| 5    | Esenzione e riduzione d'imposta.                | 12   | Tutela dei dati personali.                     |
| 6    | Disposizioni in materia di accertamento.        | 13   | Rinvio ad altre disposizioni.                  |
| 7    | Sanzioni.                                       | 14   | Entrata in vigore.                             |

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

## **Art. 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2019.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di n. 5 pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i. ed alla L.R. n.31 del 15/04/1985.

5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il quale assume il ruolo responsabile degli obblighi tributari.

7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.

## **Art. 3**

### **Determinazione della misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

## **Art. 4**

### **Destinazione del gettito**

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, in particolare per la creazione di uno sportello di informazione per i turisti, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti, diversi dal Comune, che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

## **Art. 5**

### **Esenzione e riduzione d'imposta**

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- c) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- d) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- g) gli anziani che soggiornano nei mesi estivi e/o invernali presso la struttura "Casa Albergo";
- h) centri SPRAR, CAS e SIPROIMI

Le esenzioni previste ai punti "b", "d", "e" e "f" sono subordinate alla presentazione della dichiarazione direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.

- Sono esenti altresì i pernottamenti nella medesima struttura ricettiva oltre il 5° giorno consecutivo.

In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

## **Art. 6**

### **Disposizioni in materia di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Art. 7**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per il mancato versamento al Comune delle somme riscosse e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 8**

### **Versamento e riscossione coattiva**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine di ciascun semestre:

- a) sul conto corrente di tesoreria intestato a questo comune;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;

- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

## **Articolo 9**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune con le modalità indicate nel precedente articolo 8, comma 2, i gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 2 comma 6, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al Comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003.

3. La dichiarazione, redatta sulla base della modulistica predisposta dal Comune, deve essere trasmessa al medesimo tramite PEC.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

6. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.

## **Art. 10**

### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 11**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Art. 12**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

**Art. 13**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2019.
2. Solo per l'anno 2019, primo anno di vigenza del presente regolamento, sono esentati dal versamento dell'imposta i clienti delle strutture ricettive che hanno effettuato prenotazioni in data anteriore al 31 marzo 2019 a mezzo fax o mail (i gestori della struttura ricettiva dovranno allegare copia del fax o della mail della prenotazione per giustificare il mancato introito dell'imposta).